

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E PRESTAZIONI IN CAMPO SOCIALE

INDICE

CAPO I - FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 Funzioni del Comune in campo sociale
- Art. 2 Oggetto del Regolamento
- Art. 3 Interventi e prestazioni
- Art. 4 Servizi socio-educativi

CAPO II - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

- Art. 5 Criteri per la determinazione della situazione economica
- Art. 6 Definizione di reddito
- Art. 7 Definizione di patrimonio
- Art. 8 Indicatore situazione economica (I.S.E.)
- Art. 9 Indicatore situazione economica equivalente (I.S.E.E.)

CAPO III - SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI NON DESTINATI ALLA GENERALITÀ DEI SOGGETTI - MINIMO VITALE

- Art. 10 Diritto alle prestazioni
- Art. 11 Criteri per l'accesso
- Art. 12 Servizi disciplinati
- Art. 13 Disponibilità dei servizi
- Art. 14 Priorità di accesso ai servizi e alle prestazioni sociali
- Art. 15 Parametri di valutazione
- Art. 16 Elementi delimitanti lo stato di bisogno
- Art. 17 Definizione di "minimo vitale"
- Art. 18 Caratteristiche degli interventi
- Art. 19 Assistenza economica
- Art. 20 Destinatari dell'assistenza economica
- Art. 21 Modalità di presentazione della domanda
- Art. 22 Beni mobili registrabili
- Art. 23 Istruttoria della domanda
- Art. 24 Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti
- Art. 25 Assegnazione dell'assistenza economica - Modalità e limiti
- Art. 26 Ricorsi

CAPO IV - ASSISTENZA DOMICILIARE

- Art. 27 Definizione di assistenza domiciliare
- Art. 28 Finalità
- Art. 29 Prestazioni
- Art. 30 Ammissione al servizio
- Art. 31 Criteri di ammissione
- Art. 32 Partecipazione al costo del servizio
- Art. 33 Parenti tenuti agli alimenti
- Art. 34 Ricorsi
- Art. 35 Assistenza domiciliare integrata
- Art. 36 Pasti a domicilio

CAPO V - STRUTTURE RESIDENZIALI

- Art. 37 Inserimento anziani in strutture protette - Definizione
- Art. 38 Finalità
- Art. 39 Domanda ed istruttoria
- Art. 40 Retta a carico dell'anziano
- Art. 41 Recupero del credito
- Art. 42 Concorso dei parenti obbligati
- Art. 43 Ammissione al beneficio
- Art. 44 Onere della spesa per ricoveri in strutture residenziali
- Art. 45 Requisiti delle strutture residenziali
- Art. 46 Inserimento lavorativo in ambiente protetto - Definizione
- Art. 47 Destinatari
- Art. 48 Modalità di attuazione
- Art. 49 Oneri

CAPO VI - INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO

- Art. 50 Fondo sociale per l'affitto - Definizione
- Art. 51 Destinatari
- Art. 52 Domanda ed istruttoria
- Art. 53 Determinazione della quota di contributo
- Art. 54 Sistemazione di alloggi di emergenza - Definizione
- Art. 55 Destinatari
- Art. 56 Procedura per la sistemazione
- Art. 57 Priorità
- Art. 58 Altri oneri
- Art. 59 Natura dell'immissione nell'alloggio
- Art. 60 Abbattimento delle barriere architettoniche con riferimento a edifici pubblici di carattere collettivo - Definizione

CAPO VII - INTERVENTI SPECIFICI

- Art. 61 Inserimento occupazionale anziani
- Art. 62 Servizi residenziali aperti
- Art. 63 Servizi semi-residenziali
- Art. 64 Assistenza connessa a provvedimenti dell'autorità giudiziaria
- Art. 65 Interventi di sostegno del nucleo familiare e del singolo
- Art. 66 Interventi socio-assistenziali a favore di minori
- Art. 67 Interventi psico-sociali a richiesta dell'autorità giudiziaria
- Art. 68 Assistenza sociale a favore di soggetti appartenenti a specifiche categorie di invalidi indicati da leggi speciali
- Art. 69 Interventi per le dipendenze
- Art. 70 Interventi per le devianze
- Art. 71 Interventi assistenziali a favore dei profughi
- Art. 72 Interventi umanitari per gli immigrati

CAPO VIII – BENEFICI ECONOMICI PER SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

- Art. 73 Tipologia dei servizi socio-educativi
- Art. 74 Destinatari
- Art. 75 Avvisi pubblici
- Art. 76 Domande
- Art. 77 Istruttoria della domanda e concessione del beneficio
- Art. 78 Ricorsi

**CAPO IX - MISURE IN MATERIA DI POLITICA SOCIALE
DI CUI ALLA LEGGE 23-12-1998, N. 448 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

Art. 79 Assegno per nuclei familiari con almeno tre figli minori

Art. 80 Assegno di maternità

CAPO X - DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 81 Assistenza in casi particolari

Art. 82 Utilizzo dei dati personali

Art. 83 Volontariato

Art. 84 Registro del volontariato

D.M. 21 maggio 2001, n. 308

– Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328

CAPO I FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 Funzioni del Comune in campo sociale

Ai sensi della legge n. 328/2000 e della Legge Regionale n. 23 del 2003, il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale.

Tali funzioni comprendono la programmazione e la realizzazione dei servizi; l'erogazione dei servizi e prestazioni economiche; le attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture erogatrici; la definizione dei parametri per la individuazione delle persone destinatarie con priorità degli interventi.

Art. 2 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina alcune attività che il Comune di SQUILLACE esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni con l'art. 25 del D.P.R. 24-7-1977 n. 616; con l'art. 13 del D.L.gs 18/08/2000 n.267; con l'art. 132, comma 1 del D.Lgs. 31-3-1998, n. 112; con l'art. 6 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e con la Legge Regionale n. 23 del 2003 al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

Si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (come modificato dal D. Lgs. 3-5-2000, n. 130) e al D.P.C.M. 4-4-2001, n. 242.

Art. 3 Interventi e prestazioni

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità - sociale, il Comune di SQUILLACE intende regolamentare i servizi sotto riportati e nei limiti degli stanziamenti del bilancio attivarli:

- 1) un aiuto di natura economica per il "minimo vitale";
- 2) un servizio di assistenza domiciliare;
- 3) Un servizio di telesoccorso
- 4) una integrazione della retta di ricovero per anziani;
- 5) l'inserimento lavorativo in ambiente protetto;
- 6) un fondo sociale per le spese di affitto;
- 7) una sistemazione in alloggio di emergenza;
- 8) progetti individuali per le persone disabili;
- 9) interventi urgenti per le situazioni di povertà estrema;
- 10) interventi di sostegno per minori in situazioni di disagio;
- 11) prestazioni integrate di tipo socio educativo;
- 12) inserimento degli immigrati;
- 13) prevenzione delle droghe;

Art. 4
Servizi socio-educativi

In relazione al reddito accertato con i criteri per la determinazione della situazione economica, indicati al successivo cap. 3 del presente regolamento, le famiglie possono godere di benefici economici direttamente proporzionali al costo dei servizi per:

- a) trasporti scolastici alunni Scuole Materne, Elementari e Medie Inferiori;
- b) Mense scolastiche Scuole Materne ed Elementari;

CAPO II
INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Art.5
Criteri per la determinazione della situazione economica

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo e dai soggetti come indicato dai commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 130/2000 e D.P.C.M. 4-4-2001, n. 242.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:

- a) il reddito;
- b) il patrimonio.

Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e con la seguente scala di equivalenza:

a)

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- b) Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- c) Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;
- d) Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%;
- e) Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina la situazione economica del richiedente.

Art. 6
Definizione di reddito

Per la definizione del reddito si fa rinvio all'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242, che ha apportato modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221.

Art. 7
Definizione di patrimonio

Per la definizione di patrimonio si fa rinvio all'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242, che ha sostituito l'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221.

Art. 8
Indicatore situazione economica (I.S.E.)

L'indicatore della situazione economica (I.S.E.) è la somma dell'indicatore della situazione reddituale determinata ai sensi dell'art. 4 e del 20 per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale determinata ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 9
Indicatore situazione economica equivalente (I.S.E.E.)

L'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (I.S.E.) e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109/98.

CAPO III
SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI NON DESTINATI ALLA GENERALITÀ DEI SOGGETTI
MINIMO VITALE

Art. 10
Diritto alle prestazioni

Hanno diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi sociali i cittadini residenti, i cittadini comunitari residenti, nonché gli stranieri individuati ai sensi dell'art. 11 del T.U. 25-7-1998, n. 286

Art. 11
Criteri di accesso

Al fine di rendere i servizi sociali ampiamente fruibili, le persone e le famiglie con situazioni di bisogno più acuto o in condizioni di maggior fragilità debbono essere messe in grado di poter accedere ai servizi rivolti a tutti, oltre che eventualmente a misure e servizi specificatamente indicati.

Pertanto dovranno essere sviluppati progetti miranti a facilitare l'accesso ai servizi e alle misure disponibili.

Dovranno altresì essere messi a punto strumenti adeguati di informazione.

Le persone e le famiglie possono essere chiamate a concorrere al costo dei servizi universali in base alle loro condizioni economiche, per salvaguardare il criterio dell'equità.

Art. 12

Servizi disciplinati

Il presente regolamento per l'organizzazione e la gestione dei servizi socio-assistenziali, disciplina:

- la tipologia dei servizi e delle prestazioni;
- i soggetti destinatari degli interventi o legittimati a richiederli;
- le modalità del concorso degli utenti al costo dei servizi;
- le modalità e le forme di partecipazione dei cittadini e degli utenti alla programmazione, verifica e controllo dei servizi;
- le caratteristiche organizzative e funzionali degli interventi socio-assistenziali e dei servizi residenziali;
- le modalità e le procedure concernenti le integrazioni dei servizi socio-assistenziali con altri servizi nel territorio e il coordinamento con le associazioni di volontariato.

Art. 13

Disponibilità dei servizi

I servizi sociali del Comune sono messi a disposizione dei cittadini che versino in stato di bisogno o che ne richiedono l'accesso, avendo i requisiti per poterne beneficiare.

Art. 14

Priorità di accesso ai servizi e alle prestazioni sociali

I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle loro esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni sociali istituiti dal Comune, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge n. 328/2000.

Art. 15

Parametri di valutazione

Le specificità delle condizioni indicate all'art. 8 saranno graduate secondo parametri di valutazione che dovranno essere fissati dall'amministrazione comunale, in modo da determinare una scala di priorità per ogni singola situazione.

I parametri saranno definiti sulla base dei criteri generali stabiliti dal piano degli interventi e dei servizi sociali di cui al D.P.R. 3-5-2001.

Dovrà altresì tenersi conto di quanto previsto dal piano regionale e dal piano di zona.

Art. 16

Elementi delimitanti stato di bisogno

Lo stato di bisogno è delimitato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile per un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, allorché non ci siano altre persone tenute a provvedere, o che di fatto provvedono, all'integrazione di tale reddito;
- b) incapacità totale o parziale di un soggetto, solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria, a provvedere autonomamente a se stesso;

- c) esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b), a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione;
- d) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongono o rendono necessari interventi e prestazioni socio-assistenziali.

Gli elementi in base ai quali valutare lo stato di bisogno sono di competenza dell'Amministrazione comunale che, per la raccolta dei dati può utilizzare il servizio informativo dei vigili urbani e quello del servizio sociale comunale.

Possono essere predisposti anche modelli a stampa contenenti i riferimenti essenziali per l'accertamento dello stato di bisogno, quali:

- la composizione del nucleo familiare;
- il reddito individuale;
- il reddito complessivo del nucleo familiare;
- presenza di persone portatrici di handicap nel nucleo familiare;
- condizioni di salute del soggetto che possano compromettere l'attività lavorativa;
- lo stato patrimoniale del soggetto e del nucleo familiare o di parenti tenuti agli alimenti ai sensi di legge;
- le condizioni abitative del soggetto e del nucleo familiare;
- la vita di relazione familiare o nell'ambito del quartiere.

L'istruttoria dello stato di bisogno viene attivata, in genere, a seguito di apposita istanza dell'interessato richiedente l'assistenza economica.

In via eccezionale l'istruttoria può essere promossa d'ufficio.

Art. 17 **Definizione di "minimo vitale"**

Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Il Comune di SQUILLACE assume, quale valore economico del "minimo vitale" per un individuo, secondo l'indicatore della Situazione economica (I.S.E) l'importo annuo di €. 4.000,00 aumentato da € 500,00 per ogni figlio minore a carico da rivalutarsi secondo l'indice ISTAT relativo al costo della vita.

Art. 18 **Caratteristiche degli interventi**

Il Comune di SQUILLACE attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e dei figli a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali.

Nel limite degli stanziamenti di bilancio, concederà a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del minimo vitale le seguenti forme di assistenza economica, alternative, ma equivalenti dal punto di vista funzionale:

- a) il "sussidio" teso al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona mediante l'ordinaria e continuativa elargizione di somme di danaro,
- b) "l'ausilio finanziario" teso al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o delle persone dovuta a cause straordinarie mediante la straordinaria elargizione di somme di danaro
- c) "l'attribuzione di vantaggi economici" tesa al superamento delle situazioni di cui sopra mediante la fruizione, senza corrispettivo, di un bene di cui dispone il Comune o di un servizio dallo stesso svolto.

Art. 19

Assistenza economica

1) L'assistenza economica consiste in sussidi in denaro o assegnazione di altri generi in natura; è disposta a favore del singolo o di nuclei familiari e può avere il carattere *della continuità* (quale integrazione di redditi insufficienti al soddisfacimento di bisogni fondamentali o per le esigenze personali di soggetti istituzionalizzati) o *della straordinarietà* (per occasionali situazioni di emergenza) o di specificità, (in quanto finalizzata ad esigenze e bisogni particolari della persona o della famiglia). L'intervento economico può essere concesso contestualmente ad altre prestazioni e servizi assistenziali.

2) Gli interventi economici possono essere erogati anche per le seguenti iniziative:

– erogazione di somme per spese personali in favore di persone ospiti di istituzioni residenziali e dei minori affidati a famiglie;

3) L'assistenza economica può essere erogata a favore dei cittadini che versino in stato di bisogno, senza distinzione di sesso, razza, lingua, convinzioni religiose e opinioni politiche nonché di condizioni personali o sociali, con il solo limite delle risorse disponibili nel bilancio dell'Ente.

4) I destinatari delle prestazioni economiche sono tutti coloro che non si trovano in una condizione di autonomia di vita dal punto di vista economico. La prestazione economica deve assicurare al soggetto di poter far fronte alle spese personali e di relazione sociale che consentano di condurre una vita ad un livello minimo di indipendenza e decoro.

5) Nel calcolo delle spese per il minimo vitale debbono essere necessariamente valutati i seguenti elementi:

- alimentazione
- abbigliamento
- igiene e sanità
- affitto casa

Art. 20

Destinatari dell'assistenza economica

Hanno diritto a chiedere le prestazioni, di cui agli articoli precedenti, coloro i quali siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di SQUILLACE

Possono, altresì, beneficiare degli aiuti, di cui ai punti b) e c) del medesimo articolo, coloro che si trovino di passaggio nel Comune; le prestazioni devono comunque avere il solo scopo di consentire agli interessati di raggiungere il Comune di residenza cui compete l'intervento assistenziale.

Per beneficiare degli aiuti di carattere economico relativi al "minimo vitale" occorre essere privi di reddito ovvero disporre di un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di cui all'art. 17.

I soggetti destinatari debbono, altresì, essere privi sia di patrimonio mobiliare che di patrimonio immobiliare fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale

La situazione economica del nucleo familiare si calcola come stabilito negli articoli 3 e seguenti del presente regolamento.

Art. 21

Modalità di presentazione della domanda

La domanda va presentata al Settore Politiche Sociali del Comune di SQUILLACE corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della legge 4-1-1968 n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare.

Il modulo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva è quello stabilito con decreto del Ministero per la Solidarietà Sociale, di cui al 6° comma dell'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.

In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il servizio Sociale provvede d'ufficio, anche su iniziativa di Enti e Organizzazioni del Volontariato.

Art. 22

Beni mobili registrabili

Il richiedente, oltre a quanto previsto nel precedente articolo, dovrà dichiarare l'eventuale possesso di beni mobili registrabili ai sensi dell'art. 2683 del codice civile.

La dichiarazione deve essere riferita all'intero nucleo familiare.

Art. 23

Istruttoria della domanda

La domanda di aiuto economico per il "minimo vitale" è immediatamente istruita dal Servizio Sociale Comunale e comunque definita entro 30 giorni.

Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, sono eseguite visite domiciliari.

Nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, sono disposte indagini anche a mezzo del corpo di Polizia Comunale.

L'Ufficio competente, nell'ipotesi in cui la richiesta possa essere accolta, redige un progetto di intervento

Nella formulazione del progetto terrà conto anche di eventuali documentate spese socio – sanitarie

Il progetto di intervento individua una delle possibili soluzioni di cui al precedente art. 19.

Per casi di indigenza particolarmente gravi, il "sussidio" o "l'ausilio finanziario" possono essere integrati anche dall'attribuzione di "vantaggi economici".

Art. 24

Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo,

vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.

Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

Art. 25

Assegnazione dell'assistenza economica - Modalità e limiti

Il Responsabile del Settore Politiche Sociali sulla base del progetto di intervento predisposto e delle disponibilità di bilancio, determina l'assistenza di carattere economico stabilendone le modalità ed il limite temporale.

Il sussidio, avente carattere continuativo, non potrà essere superiore a € 150,00 mensili e per non più di 12 mesi. Il sussidio potrà essere rinnovato e comunque non potrà mai essere superiore alla differenza tra la soglia del minimo vitale ed il reddito mensile del nucleo familiare.

L'ausilio finanziario, avente carattere straordinario, non potrà essere superiore a € 200,00 e potrà essere ripetuto nell'esercizio finanziario una sola altra volta; potranno beneficiarne anche coloro che, pur disponendo di una soglia di reddito superiore al minimo vitale, si vengano a trovare in condizioni di difficoltà economiche per fatti contingenti e straordinari.

L'attribuzione di vantaggi economici ha come limite mensile l'entità del sussidio; all'occorrenza potrà anche consistere nella consumazione di pasti confezionati dalle mense comunali o nella consegna di alimenti crudi.

La liquidazione dell'aiuto economico sarà materialmente eseguita una volta al mese con atto dirigenziale secondo il vigente regolamento comunale di contabilità.

In casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con immediatezza, potranno essere disposte liquidazioni d'urgenza anche a mezzo di anticipazioni di cassa secondo il vigente regolamento comunale di contabilità.

La Giunta Comunale ha facoltà di rivedere i predetti limiti per adeguarli al costo della vita.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

Art. 26

Ricorsi

In caso di mancata concessione dell'aiuto di carattere economico, ovvero di concessione ritenuta inadeguata, il richiedente ha diritto di presentare ricorso alla Giunta comunale entro 10 giorni dalla formale comunicazione di diniego o di concessione inadeguata.

CAPO IV

ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 27

Definizione di assistenza domiciliare

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.

Il servizio è rivolto:

- a) ad anziani soli od in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza;
- b) ad anziani inseriti in nuclei familiari in condizioni economiche precarie o con particolari problemi di convivenza;
- c) ad anziani temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari;
- d) a persone in condizioni di non autosufficienza che versino in particolare stato di necessità.

Art. 28 Finalità

Il Servizio di Assistenza Domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona anziana nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli interventi socio - assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio anche con i servizi sanitari di base.

Art. 29 Prestazioni

Al Servizio di Assistenza Domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni:

- a) promozione della socializzazione e dell'autonomia dell'anziano;
- b) azioni di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa in cui egli possa sentirsi utile e pienamente coinvolto;
- c) cura della persona e dell'abitazione;
- d) preparazione dei pasti;
- e) prestazioni di lavanderia;
- f) disbrigo di commissioni (acquisti, istruzione di pratiche ecc.);
- g) quant'altro si convenga necessario fra l'Ufficio competente e le richieste dell'anziano assistito.

Art. 30 Ammissione al servizio

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è disposta dal Responsabile dei Servizi Sociali del Comune sulla base di un progetto elaborato specifico .

L'eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato o di chiunque sia informato della necessità assistenziale in cui versa la persona.

Alla domanda di accesso al servizio dovrà essere allegata la prescritta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare, così come definita dagli artt. 8 e 9 del presente regolamento.

L'ufficio potrà richiedere ogni documentazione ulteriore ritenuta utile per la valutazione della domanda.

Art. 31 Criteri di ammissione

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è prioritariamente assicurata, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie messe a bilancio dall'Amministrazione Comunale, a favore di persone che vivono in condizioni socio - economiche precarie.

L'ordine di ammissione è determinato dalla data di presentazione della domanda.

In base alla disponibilità dei finanziamenti è possibile estendere il servizio a persone in condizioni economicamente non precarie chiedendo alle stesse il concorso al costo del servizio medesimo rapportato alle loro possibilità economiche.

In ogni caso si terrà conto dei seguenti elementi:

- 1) autonomia funzionale;
- 2) risorse familiari;
- 3) condizioni economiche dell'interessato;
- 4) condizioni economiche dei parenti tenuti agli alimenti.

Art. 32 Partecipazione al costo del servizio

I soggetti che beneficiano del servizio di Assistenza Domiciliare partecipano, come segue, al costo del servizio:

- | | |
|---|---|
| a) situazione economica entro il doppio della soglia del minimo vitale | nessun contributo |
| b) situazione economica tra il doppio ed il triplo della soglia del minimo vitale | 50% della somma eccedente il doppio del minimo vitale |
| c) situazione economica oltre il triplo della soglia del minimo vitale | l'importo di cui al punto b) + quanto eccede il triplo della soglia del minimo vitale |

La valutazione della condizione economica, individuata secondo le modalità di cui all'art. 5 e seguenti del presente regolamento, deve essere eseguita avendo come riferimento l'intero nucleo familiare cui appartiene la persona assistita.

Il contributo di cui ai punti b) e c) è richiesto fino alla concorrenza del costo del servizio.

Art. 33 Parenti tenuti agli alimenti

Ai parenti tenuti agli alimenti si applicano i principi contenuti nel precedente art. 24.

In particolare i parenti tenuti agli alimenti, che non facciano parte del nucleo familiare dell'assistito, partecipano alla spesa sostenuta dal Comune in favore dell'assistito nella misura del 25% della quota della propria situazione economica eccedente il doppio del "minimo vitale".

La contribuzione è limitata alla copertura della differenza tra la quota eventualmente pagata dall'assistito ed il costo della prestazione assistenziale.

In presenza di coniuge, parenti ed affini in linea retta, non si farà ricorso ai parenti in linea collaterale.

La situazione economica del parente, tenuto agli alimenti, si calcola così come stabilito dall'art. 3 e seguenti del presente regolamento, eventualmente rapportata alla scala di equivalenza relativa alle persone che ha in carico.

Art. 34 Ricorsi

Qualora la richiesta di assistenza domiciliare non venisse accolta, ovvero sorgessero controversie sulla quota di contribuzione stabilita sia per l'interessato che, eventualmente, per i parenti, è ammesso ricorso alla

Giunta comunale entro 10 giorni dalla comunicazione relativa all'esito della domanda di ammissione al servizio e dell'eventuale contributo da versare.

I termini procedurali sono quelli stabiliti nell'art. 26.

Art. 35 **Assistenza Domiciliare integrata**

L'Assistenza Domiciliare Integrata consiste nell'insieme combinato di prestazioni di carattere socio - assistenziale e sanitario erogate a domicilio di anziani non autosufficienti.

Quando l'Unità di Valutazione Geriatrica ammette al servizio l'anziano, il Comune provvederà ad attivare il Servizio di Assistenza Domiciliare anche in deroga ai criteri di cui all'art. 31, previa determinazione della quota di contribuzione e compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate in sede di bilancio.

Art. 36 **Pasti a domicilio**

Il Comune nel limite di stanziamento del Bilancio può attivare un servizio di consegna pasti a domicilio o da ritirarsi presso il luogo di confezionamento, destinato a coloro che non siano in grado di procurarseli autonomamente.

La richiesta è istruita dall'Ufficio competente e l'ammissione al servizio è disposta dal Responsabile del Settore Poliche Sociali del Comune di SQUILLACE con atto in cui è anche indicato il corrispettivo della prestazione.

Per coloro che si trovino nella situazione economica al di sotto della soglia del minimo vitale, il pasto è gratuito fino al raggiungimento della predetta soglia.

Negli altri casi è a pagamento.

Per valutare la situazione economica del richiedente si fa riferimento a quanto previsto negli art. 5 e seguenti del presente regolamento.

Ai parenti tenuti agli alimenti è richiesta l'eventuale compartecipazione alla spesa nella misura prevista per l'assistenza domiciliare.

CAPO V **STRUTTURE RESIDENZIALI**

Art. 37 **Inserimento anziani in strutture protette – Definizione**

Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di anziani che siano inseriti nella rete dei servizi socio - sanitari, con esclusione dell'assistenza domiciliare integrata già regolamentata con l'art. 35.

L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'anziano, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce.

Art. 38

Finalità

L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire all'anziano non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza, che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

Art. 39

Domanda ed istruttoria

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'anziano o chi ne cura gli interessi rivolge domanda al Comune corredata dalla dichiarazione sulla situazione economica reddituale e patrimoniale, di cui agli art. 5 e seguenti del presente regolamento, riferita al solo anziano stesso.

Nella domanda, che deve indicare la retta da pagare, può essere richiesta la conservazione di una quota del proprio reddito pari al 25% del trattamento minimo di pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Per avere diritto all'integrazione occorre essere residenti anagraficamente nel Comune almeno per il periodo previsto dall'art. 154 del T.U. 18-6-1931 n. 773 e dall'art. 279 del R.D. 6-5-1940 n. 635 e successive modifiche che regolano l'istituto del domicilio di soccorso.

Il competente servizio sociale istruirà la relativa pratica calcolando la quota della retta di ricovero che può essere pagata dall'anziano sia direttamente con il proprio reddito, che a mezzo di eventuali beni immobili o mobili posseduti.

Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, ove possibile, dovranno essere convocati i parenti tenuti agli alimenti.

In presenza di coniuge, parenti ed affini in linea retta, non saranno convocati i parenti in linea collaterale.

Art. 40

Retta a carico dell'anziano

L'anziano è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta, facente parte della rete dei servizi, con:

- a) l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;
- b) l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie ecc.) facendo salva una franchigia di €. 5.000,00; detta franchigia, in caso di decesso dell'anziano, al netto delle spese funerarie, dovrà essere versata dagli eredi al Comune a copertura di eventuali crediti vantati dal Comune stesso;
- c) il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobile;
- d) i beni mobili.

Art. 41

Recupero del credito

Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che posseda beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli

interessi di legge.

Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

- a) l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore a € 5000;
- b) l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
- c) l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

Art. 42

Concorso dei parenti obbligati

Ai parenti tenuti agli alimenti si applicano i principi contenuti nel precedente art. 24.

In particolare i parenti tenuti agli alimenti partecipano alla copertura della retta di ricovero, non potuta pagare dall'anziano, nella misura del 50% della quota della propria situazione economica eccedente il doppio del "minimo vitale".

La situazione economica del parente tenuto agli alimenti si calcola così come stabilito dall'art. 5 e seguenti del presente regolamento eventualmente rapportata alla scala di equivalenza relativa alle persone che ha in carico.

Art. 43

Ammissione a beneficio

L'integrazione della retta di ricovero non potuta pagare dall'anziano e dagli eventuali parenti tenuti agli alimenti è stabilita dal Responsabile del Settore Politiche Sociali in base ai principi di cui al presente regolamento, al termine dell'istruttoria eseguita dal servizio sociale comunale.

In caso di mancata concessione del beneficio è ammesso ricorso alla Giunta Comunale entro 10 giorni dalla comunicazione relativa all'esito della domanda.

I termini procedurali sono quelli stabiliti dall'art. 26.

Art. 44

Onere della spesa per ricoveri in strutture residenziali

Ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 8-11-2000, n. 328, il ricovero di inabili presso strutture residenziali poste in Comune diverso da quello di residenza dell'inabile, pone a carico dello stesso Comune di residenza la eventuale spesa per il pagamento della retta di ricovero.

Art. 45

Requisiti delle strutture residenziali

Le strutture residenziali per anziani abili o inabili debbono comunque essere in possesso dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di cui al Decreto del Ministro per la solidarietà sociale del 21-5-2001, n. 308.

Art. 46
Inserimento lavorativo in ambiente protetto – Definizione

Per inserimento lavorativo in ambiente protetto si intende il collocamento al lavoro presso una cooperativa sociale o altro ambiente protetto di persona svantaggiata seguita dal servizio assistenziale del Comune, con spesa parziale o totale a carico del Comune stesso.

Lo scopo dell'inserimento è quello di recuperare socialmente la persona svantaggiata in quanto l'esperienza lavorativa consente:

- a) di utilizzare capacità produttive che, ancorchè parziali se rapportate al lavoro di soggetti privi di handicap, andrebbero totalmente sprecate;
- b) di realizzare una dimensione di autonomia economica, autorealizzazione e valorizzazione delle proprie capacità aiutando lo sviluppo e dignità sociale della persona svantaggiata;
- c) di prevenire, limitandole, situazioni di abbandono, depressione, devianza, disperazione, disagio.

Art. 47
Destinatari

L'inserimento lavorativo in ambiente protetto è destinato ad invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti in Istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, ex detenuti, disadattati sociali che siano in carico al servizio assistenza del Comune.

Art. 48
Modalità di attuazione

La Giunta Comunale, in sede di formulazione del piano esecutivo di gestione, determina l'ammontare annuo della disponibilità finanziaria da utilizzare per gli interventi lavorativi protetti.

Il medesimo organo, previa stipula di apposita convenzione, individua la cooperativa sociale o altro ambiente protetto a cui affidare gli inserimenti occupazionali dei soggetti svantaggiati.

Il servizio assistenza sociale del Comune individua i soggetti che abbiano necessità di essere aiutati nell'inserimento in una esperienza lavorativa.

Per ogni individuo verrà redatta una relazione da cui emergano i seguenti elementi:

- a) la condizione psico - fisica del soggetto;
- b) la necessità dell'inserimento lavorativo per il recupero umano e sociale della persona svantaggiata;
- c) i tempi ed i modi dell'assunzione ed il tipo di attività che possa più favorevolmente facilitare l'inserimento lavorativo.

Il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune, sulla base delle risorse finanziarie, del piano comunale degli inserimenti, della disponibilità della cooperativa sociale, determina gli inserimenti lavorativi e li comunica alla Cooperativa Sociale.

Art. 49
Oneri

Il Comune corrisponde, di norma, fino al 40% del costo orario comprensivo degli oneri aggiuntivi, per ogni programma di assunzione operata in virtù della presente convenzione.

La Cooperativa Sociale si farà carico della copertura della restante parte di quota spesa a mezzo dei proventi derivanti dall'attività lavorativa della persona svantaggiata.

Quando sia stabilito che, per il particolare tentativo di recupero sociale della persona svantaggiata, necessiti un inserimento lavorativo in ambiente comunale, senza corrispettivo per la Coop. Sociale, il Comune corrisponde il 40% del predetto costo orario.

Il costo orario per le assunzioni è stabilito annualmente dalla Cooperativa Sociale e comunicato al Comune per la programmazione degli inserimenti.

CAPO VI INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO

Art. 50 Fondo sociale per l'affitto – Definizione

Per fondo sociale per l'affitto si intende l'ammontare della risorsa economica che annualmente il Comune nei limiti di stanziamento del Bilancio mette a disposizione a favore di quei nuclei familiari che sono impossibilitati, in tutto o in parte, al pagamento del canone di affitto.

In esecuzione alla L. 431/98, della deliberazione Cipe del 30.6.99 la Regione Calabria assegna un “contributo annuale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione” ai conduttori di alloggi in locazione aventi i requisiti di cui alla deliberazione della G.R. n.3517 del 22 novembre 1999 e successive modificazioni.

Ad integrazione del contributo regionale il Comune può costituire un fondo sociale per l'affitto.

Art. 51

Destinatari

Sono destinatari dell'eventuale aiuto di carattere economico quei nuclei familiari, regolarmente iscritti all'anagrafe del Comune, che vivono in un alloggio con un canone di affitto la cui incidenza comporti per la famiglia stessa una situazione economica, calcolata ai sensi degli art. 5 e seguenti del presente regolamento, al di sotto della soglia del minimo vitale.

Il canone di affitto deve risultare da regolare contratto registrato all'Ufficio del Registro ovvero da contratto non registrato e ricevute di pagamento rilasciate dal proprietario dell'alloggio o da chi ne ha la gestione.

Art. 52 Domanda ed istruttoria

Il Responsabile Settore Politiche Sociali Comunale renderà nota alla popolazione residente, mediante pubblico manifesto, l'opportunità di avanzare domanda per ottenere un contributo sul canone di affitto.

Di norma l'avviso sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi in data successiva a quella dell'annuale presentazione della dichiarazione dei redditi.

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione relativa all'affitto pagato nonché la prescritta dichiarazione riferita a redditi e patrimonio.

Il Servizio Sociale Comunale accerterà l'esistenza di una situazione economica che, per effetto del canone di affitto, conduce il nucleo familiare al di sotto della soglia del minimo vitale ovvero l'aggrava.

Art. 53
Determinazione della quota di contributo

Ai fini del calcolo delle spettanze dovute a coloro che risultano averne titolo, il Servizio Sociale Comunale opererà come segue:

- a) calcolerà per ogni nucleo familiare l'entità della somma che, pagate le spese di affitto, separa il nucleo familiare dalla soglia del minimo vitale; nel fare ciò dovrà tenere conto di contributi comunali già concessi alla famiglia per altro titolo. Inoltre la somma da calcolarsi non potrà essere superiore al canone di affitto;
- b) determinerà l'ammontare complessivo del fabbisogno comunale;
- c) stabilirà la percentuale del rapporto direttamente proporzionale esistente tra il fabbisogno e la somma messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale;
- d) calcolerà il contributo spettante ad ogni nucleo familiare nella misura corrispondente alla percentuale, di cui al punto c), della somma che separa il nucleo familiare medesimo dalla soglia del minimo vitale, con il limite dell'entità dell'affitto.

Il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune adotterà, con proprio provvedimento, l'assegnazione del contributo.

Eventuali ricorsi potranno essere esperiti con le procedure del presente regolamento.

Art. 54
Sistemazione in alloggi di emergenza – Definizione

Per sistemazione in alloggio di emergenza si intende l'accoglienza che il Comune organizza a favore di quei nuclei familiari che siano privi di una qualsiasi abitazione in cui vivere.

L'accoglienza è organizzata in appartamenti di proprietà del Comune o da questi assunti in locazione e destinati allo scopo con atto di Giunta Comunale.

La sistemazione, che ha carattere provvisorio, può avvenire mediante l'utilizzo di un intero alloggio o di una camera di questo con servizio di bagno e cucina anche in coabitazione con altri.

Art. 55
Destinatari

Può beneficiare della sistemazione in alloggio di emergenza quel nucleo familiare, anagraficamente residente nel Comune, che si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) colpito da provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio e che non disponga di alcun altro ambiente in cui essere ospitato;
- b) senza tetto per effetto di una situazione di grave disagio sociale;
- c) vittima di maltrattamenti o violenza all'interno del nucleo familiare di appartenenza;
- d) abitualmente dimorante in un ambiente impropriamente adibito ad abitazione quando vi sia pericolo per la salute fisica dei suoi componenti.

Art. 56
Procedura per la sistemazione

La sistemazione avrà luogo con provvedimento del Responsabile dei Servizi Sociali del Comune a seguito di istruttoria dell'Ufficio competente da cui risulti la necessità dell'intervento.

La sistemazione verrà accordata alle seguenti condizioni:

- a) l'ospitalità, di norma, non potrà superare la durata temporale di sei mesi, salvo proroga dovuta

- all'impossibilità dimostrata di reperire altro alloggio;
- b) gli ospiti dovranno versare un corrispettivo mensile calcolato in base ai costi annualmente sostenuti dal Comune per la gestione complessiva dell'alloggio, da suddividersi per i posti letto quando l'alloggio sia utilizzato in coabitazione con altri. Agli ospiti è garantita la conservazione della propria situazione economica sino alla soglia del minimo vitale. La situazione economica del nucleo familiare è calcolata ai sensi dell'art. 5 e seguenti del presente regolamento;
 - c) salvo autorizzazione è fatto divieto agli ospiti di introdurre nell'alloggio mobilio, arredo vario ed elettrodomestici personali nonché animali d'affezione di qualsiasi genere;
 - d) gli ospiti, quando l'alloggio sia utilizzato in coabitazione, dovranno esibire attestazione sanitaria circa l'assenza di patologie contagiose che impediscano la vita in comunità;
 - e) gli ospiti dovranno sottoscrivere un atto di impegno al rispetto delle condizioni di immissione nell'alloggio sia in ordine alle modalità che ai tempi di permanenza;
 - f) il mancato rispetto degli impegni assunti determinerà l'allontanamento forzato dall'alloggio; l'allontanamento è disposto dal Dirigente anche quando l'ospite crei problemi di coabitazione con gli altri, a lui imputabili;
 - g) all'atto dell'immissione ed al termine del periodo di permanenza nell'alloggio verrà redatto un verbale di constatazione della situazione di fatto dell'alloggio stesso in ordine ad eventuali alterazioni o manomissioni.

Art. 57 **Priorità**

È data priorità di inserimento ai nuclei familiari:

- a) con situazione economica più bassa;
- b) con minori a carico;
- c) con anziani a carico.

Art. 58 **Altri oneri**

Sono a carico del Comune la manutenzione straordinaria dell'alloggio nonché le spese di gestione ordinarie degli impianti e dei relativi canoni di utilizzo.

Sono a carico dell'ospite la pulizia delle camere e dell'alloggio, dei servizi e degli spazi comuni.

Art. 59 **Natura dell'immissione nell'alloggio**

L'immissione nell'alloggio avrà luogo in via di concessione amministrativa per ragioni di pubblica necessità e per lo scopo temporaneo di assicurare il diritto ad ogni essere umano ad usufruire di un alloggio in cui vivere.

In via normativa si applica, in quanto compatibile, la legge regionale che regola l'assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

L'allontanamento dall'alloggio, nei casi di cui alla lettera f) dell'art. 56 del presente regolamento, avrà luogo previa pronuncia di decadenza ai sensi della citata legge.

Art. 60 **Abbattimento delle barriere architettoniche con riferimento a edifici pubblici di carattere collettivo – Definizione**

- 1) L'abbattimento delle barriere architettoniche deve tendere a far sì che l'anziano inabile e i soggetti

portatori di handicaps siano messi in grado di accedere facilmente ai pubblici edifici e di utilizzare le strutture sociali ricreative, amministrative, previste nel territorio.

2) I detti edifici vanno costruiti o adattati secondo le seguenti caratteristiche:

- l'ingresso principale di ogni edificio è opportuno che sia collegato con l'esterno a mezzo di camminamenti pavimentati e rivestiti in materiale antisdrucciolo; l'inclinazione di detti camminamenti deve essere tale da facilitare il drenaggio delle acque. L'eventuale collegamento con l'esterno a mezzo di rampe dovrebbe essere realizzato in modo tale da ammettere una pendenza massima del 5%, estensibile all'8% in caso di percorsi brevi (8 - 12 metri).

3) All'interno degli edifici tutti i percorsi orizzontali dei vari piani dovrebbero trovarsi allo stesso livello; dovrà pertanto essere evitata la presenza di gradini. In caso ciò si riveli impossibile questi debbono essere segnalati in anticipo, in ambedue i sensi di marcia, mediante idonei accorgimenti tra cui il cambiamento di colore delle pavimentazioni ed una illuminazione perenne durante la notte.

4) Nel caso di edifici costruiti su più piani dovrebbe essere installato un capace ascensore.

Nel caso si renda necessario l'uso delle scale dovrà tenersi presente che le alzate dei gradini non dovrebbero superare i 16 cm mentre la pedata non dovrebbe mai essere inferiore ai 30-35 centimetri.

Le pedate dovrebbero essere realizzate in materiali antisdrucciolo e di colore contrastante con quello della alzata, delle pareti e dello zocchetto.

Il corrimano posto all'altezza di circa 80 cm e di colore contrastante con quello delle pareti, correttamente sagomato, dovrebbe proseguire per circa 30-40 cm al di là dell'inizio e della fine della rampa.

La larghezza utile delle rampe di scale non dovrebbe mai essere inferiore al metro e nessuna porta dovrebbe aprirsi direttamente sulle scale.

Il raccordo fra le scale ed i percorsi orizzontali dovrebbe avvenire, previo disimpegno, con pianerottolo di buone dimensioni ed eventuali porte-vetrate.

CAPO VII INTERVENTI SPECIFICI

Art. 61 Inserimento occupazionale anziani

1) Al fine di evitare il rischio di emarginazione e il senso di frustrazione e di inutilità che spesso accompagna gli anziani dopo la messa in pensione, possono essere adottate iniziative tese a reinserire l'anziano stesso in modeste attività che servano ad occuparlo parzialmente durante la giornata, dietro corrispettivo di modesti compensi.

2) Ogni anno l'iniziativa dovrà essere convenientemente pubblicizzata mediante avvisi pubblici, nei quali dovranno essere chiaramente indicate le condizioni e i requisiti necessari per poter usufruire del servizio;

3) L'intervento occupazionale a favore degli anziani è concesso entro determinati limiti di età e di redditi.

4) Le attività da svolgere da parte degli anziani sono quelle di tipo sussidiario ad alcuni servizi comunali quali:

- la custodia di parchi e giardini;
- assistenza in biblioteca e saloni per mostre;
- regolare il traffico all'uscita delle scuole elementari e medie;
- piccole assistenze domiciliari a persone non autosufficienti;
- disbrigo modeste mansioni di usciere e consegna corrispondenza dell'Ente.

5) L'intervento occupazionale non deve impegnare l'anziano oltre un ragionevole periodo di tempo giornaliero che può essere individuato in tre ore.

Deve essere stabilito un compenso orario.

6) Qualora non fosse possibile accogliere tutte le domande potrà essere formata una graduatoria, con privilegio per le persone con il reddito più basso, senza figli, e a parità di condizione, per quelle che non hanno mai usufruito del servizio di inserimento occupazionale.

Art. 62 **Servizi residenziali aperti**

1) I servizi residenziali sono rivolti a favore di persone anziane e principalmente verso quelle persone in età avanzata che non sono più in grado di condurre una vita completamente autonoma o che per loro scelta preferiscono usufruire di servizi collettivi, anziché gestire in maniera autonoma la propria abitazione e la propria vita.

2) I destinatari di una residenza per anziani possono essere talvolta anche persone non anziane che, per una particolare situazione fisica, economica e sociale, si trovano nella necessità di ricorrere ad un servizio collettivo.

3) Lo scopo da raggiungere con i servizi residenziali è quello di offrire agli utenti una condizione di vita che permetta all'ospite una sufficiente se non totale autonomia di vita, garantendo tutti i servizi di cui ha bisogno.

4) I servizi residenziali aperti sono costituiti da:

- case di riposo;
- appartamenti protetti;
- centro diurno;
- centro diurno per persone diversamente abili.

N.B. – Poiché la struttura e la organizzazione dei predetti servizi appare abbastanza complessa apposti regolamenti di organizzazione e di gestione dei predetti servizi sono predisposti secondo specifiche esigenze e disponibilità finanziarie.

5) Gli utenti dei servizi residenziali hanno diritto a:

- essere compiutamente informati sui propri diritti in rapporto alle prestazioni di cui è possibile usufruire, sulle possibilità di scelte esistenti, sui requisiti e sulle relative procedure;
- ottenere che le modalità di organizzazione e di svolgimento dei servizi garantiscano, in concreto, il rispetto della libertà e della dignità personale e sociale, lo sviluppo della propria personalità, il rispetto delle proprie convinzioni religiose ed opinioni politiche;
- scegliere liberamente le strutture e la residenza ritenute idonee al proprio stato psico-fisico;
- esprimere il consenso sulle proposte di assegnazione, da attuarsi nei propri confronti ed, in particolare, sulle proposte di ricovero in strutture residenziali;
- partecipare, nelle forme stabilite dai regolamenti di gestione, alla definizione della modalità di gestione del servizio;
- essere garantiti, in ogni caso, al proprio diritto alla riservatezza.

Art. 63 **Servizi semi-residenziali**

I servizi semi-residenziali comprendono quelle prestazioni che possono essere convenientemente organizzate avvalendosi di strutture di ospitalità diurna.

Le prestazioni erogabili in regime semi-residenziale comprendono, tra l'altro:

- sostegno alla socializzazione
- attività educativa
- informazioni

- ospitalità temporanea

Art. 64

Assistenza connessa a provvedimenti dell'autorità giudiziaria

1) Il servizio sociale in argomento ha lo scopo fondamentale di prestare assistenza economica, e non solo economica, in favore di famiglie bisognose dei detenuti e alle vittime del delitto.

Il servizio assistenziale è apprestato anche nei confronti degli ex detenuti, al fine di facilitare il loro reinserimento nell'ambito familiare e nella società.

2) L'espletamento delle formalità per la individuazione dello stato di bisogno, per i soggetti sopraindicati, è compito del servizio sociale dell'Ente che, nella circostanza, si avvarrà anche degli organi specifici del Ministero di Grazia e Giustizia presenti nell'ambito territoriale.

3) Il Comune è tenuto anche a prestare assistenza sociale a favore di minori verso i quali siano stati adottati provvedimenti da parte della Autorità giudiziaria minorile.

Tali interventi possono tradursi in:

- adozione dei provvedimenti urgenti, ivi compreso quello di competenza del Sindaco;
- contestuale segnalazione di casi alla Magistratura minorile e predisposizione di indagini ed accertamenti ulteriori da essa richiesti;
- assunzione dell'esercizio della tutela provvisoria in attesa della dichiarazione, ivi compresa la rappresentanza legale del minore;
- vigilanza sull'andamento dell'affidato e mantenimento dei rapporti con l'Autorità giudiziaria competente;
- vigilanza sugli adempimenti relativi all'obbligo di segnalare casi di minori affidati ad estranei di cui al VI comma dell'art. 19 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e della Legge 149/2001;
- predisposizione ed attuazione di tutti gli interventi inerenti all'affidamento del minore al servizio sociale (art. 25 della legge del 25 luglio 1956, n. 888) dando esecuzione alla prescrizione della Autorità giudiziaria;
- collaborazione con l'Autorità giudiziaria per lo studio dei soggetti in età evolutiva, irregolari nella condotta e nel carattere, in carcerazione preventiva o in espiazione di pene e nel sostegno psicologico degli stessi al momento della dimissione dall'Istituto carcerario.

Art. 65

Interventi di sostegno del nucleo familiare e del singolo

1) Gli interventi assistenziali di sostegno mirano a rimuovere situazioni di disagio economico, familiare e sociale, nell'ambito familiare e individuale.

2) Gli interventi attuabili sono di varia indole e consistono in:

- reperimento precoce dei casi di abbandono morale e materiale, o di condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, o maltrattamento dei minori, di disadattamento e di ogni altra situazione che leda i diritti e gli interessi dei soggetti in età minorile;
- attuazione delle misure e attività volte alla dichiarazione dello stato di adottabilità, dell'affidamento preadottivo e della adozione ai sensi del titolo II della legge 4 maggio 1983, n. 184 e della Legge 149/2001;
- promozione dell'affidamento familiare di cui all'art. 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, attraverso il reperimento delle famiglie o persone disponibili all'affidamento e loro selezione;
- individuazione di tutti gli elementi inerenti alle famiglie o persone disponibili all'affidamento in relazione all'età, alle condizioni psico-fisiche ed alle problematiche specifiche dei soggetti da affidare, alla presunta durata dell'intervento;
- preparazione degli affidatari, consulenza e assistenza tecnica agli stessi, sostegno psicologico al minore e alle famiglie di origine, curando, altresì, il collegamento tra queste e la famiglia affidataria;
- determinazioni di un eventuale contributo economico da corrisponderci agli affidatari per il mantenimento

del minore e di facilitazione nell'utilizzo dei servizi sul territorio anche con accesso gratuito o semigratuito.

Art. 66

Interventi socio-assistenziali a favore di minori

Il Comune attua ogni forma di servizio e di prevenzione atti a favorire l'armonico ed equilibrato sviluppo dei soggetti in età evolutiva. In particolare garantisce sul territorio il funzionamento degli asili nido, delle scuole materne e dei servizi integrativi delle scuole dell'obbligo.

Le attività a favore dei minori che manifestano particolari bisogni di assistenza, di protezione e di recupero comprendono anche le attività per le prevenzioni della tossicodipendenza tra la popolazione giovanile.

L'attività di prevenzione e di recupero della tossicodipendenza si attua anche in riferimento alla specifica legislazione statale e regionale in materia che deve consentire anche la possibilità di attingere a mezzi finanziari adeguati.

Art. 67

Interventi psico-sociali a richiesta dell'autorità giudiziaria

Gli interventi psico-sociali richiesti dalla Autorità giudiziaria riguardano indagini e accertamenti di ordine psicologico e sociale e relative valutazioni dei primi provvedimenti inerenti:

- l'autorizzazione al matrimonio di minorenni;
- l'autorizzazione per la interruzione volontaria della gravidanza dei minorenni;
- l'affidamento dei figli in caso di separazione dei coniugi, di divorzio, di dichiarazione di nullità del matrimonio;
- le decisioni relative all'esercizio della potestà patrimoniale;
- le pronunce di decadenza della potestà di genitori pregiudizievoli ai figli;
- le determinazioni nei casi di condotta dei genitori pregiudizievoli ai figli;
- ogni altra decisione nel settore della potestà genitoriale e del diritto di famiglia.

Art. 68

Assistenza sociale a favore di soggetti appartenenti a specifiche categorie di invalidi indicati da leggi speciali

1) L'assistenza sociale in argomento è rivolta a favore di quei cittadini che a seguito del riconoscimento di appartenenza ad una determinata categoria socialmente protetta in base a precise norme di legge, hanno diritto a determinate prestazioni di natura economica e di altro genere.

2) L'intervento assistenziale consiste nella predisposizione degli atti istruttori e delle certificazioni varie necessarie all'ottenimento dei vari benefici previsti da leggi in vigore. Le prestazioni economiche possono essere erogate dal Comune per alcune categorie (v. hanseniani) con diritto al rimborso da parte della Regione o dello Stato.

3) Le categorie protette rientranti nelle discipline del presente articolo sono le seguenti:

- invalidi civili;
- ciechi e sordomuti;
- hanseniani e loro familiari (legge 3-3-1980, n. 126);
- orfani lavoratori italiani;
- invalidi del lavoro;
- mutilati e invalidi civili.

Art. 69

Interventi per le dipendenze

Gli interventi per le dipendenze (intese principalmente quelle da droghe, ma anche da alcolismo) devono tendere soprattutto alla prevenzione mediante idonee strutture e strumenti atti a favorire la socializzazione controllata, la consulenza e aiuto ai familiari, la costituzione di centri consultori.

Art. 70
Interventi per le devianze

Gli interventi per le devianze che riguardano in particolare modo i minori di anni 18 sottoposti a procedimenti giudiziari di natura penale, limitativi o restrittivi della libertà personale, vanno rivolti precisamente verso la costituzione di servizi sociali per minorenni, centri di prima accoglienza, centri di formazione lavoro e tempo libero.

Art. 71
Interventi assistenziali a favore dei profughi

1) L'intervento assistenziale è rivolto a favore di determinate categorie di cittadini provenienti da alcuni paesi extra-europei e indicati espressamente dalla legge dello Stato. La legge al riguardo, che prevede anche le varie provvidenze a favore dei cittadini profughi, è la legge 26 dicembre 1981, n. 763.

2) Le provvidenze previste a favore dei cittadini suindicati e per i quali i Comuni debbono approntare la relativa istruttoria, oltre ad erogare direttamente alcune prestazioni, sono le seguenti:

- a) indennità di sistemazione e contributo alloggiativo;
- b) intervento assistenziale integrativo;
- c) collocamento obbligatorio presso enti pubblici e privati;
- d) provvedimenti per la ripresa dell'esercizio della attività commerciale;
- e) assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare.

Art. 72
Interventi umanitari per immigrati

Gli interventi umanitari per gli immigrati sono contenuti nella legge 6-3-1998, n. 40.

Ad essi l'Amministrazione comunale può affiancarne, nella propria autonomia, altri intesi a favorire l'integrazione sociale e culturale, anche attraverso la istituzione e l'organizzazione di corsi di formazione per la lingua e per l'occupazione.

CAPO VIII
BENEFICI ECONOMICI PER SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

Art. 73
Tipologia dei servizi socio-educativi

Tra le provvidenze socio-educative rientrano quei servizi istituiti in favore di determinate categorie di cittadini e che hanno lo scopo di coprire delle esigenze non strettamente assistenziali, ma anche di tipo educativo, come indicati all'art. 4-bis del presente regolamento.

Art. 74
Destinatari

Sempre nei limiti degli stanziamenti del Bilancio possono usufruire di aiuti economici direttamente proporzionali al costo dei ticket mensa e trasporto scolastico :

- 1) nuclei familiari con la presenza di un solo genitore che vengono a trovarsi in condizione d'indigenza (reddito inferiore al minimo vitale) accertato secondo i criteri per la determinazione della situazione

economica indicati all'art. 5 del presente Regolamento, all'interno dei quali vi è uno o più figli minori che frequentano la scuola materna,elementare o media.

- 2) nuclei familiari con la presenza di entrambi i genitori , che vengono a trovarsi in condizioni d'indigenza (reddito inferiore al minimo vitale) accertata secondo i criteri per la determinazione della situazione economica indicati all'art. 5 del presente Regolamento, all'interno dei quali vi sono due o più figli minori che frequentano la scuola materna elementare o media .

Art. 75 Avvisi Pubblici

I Servizi Socio-educativi vengono erogati a domanda degli interessati, previa idonea conoscenza al pubblico da parte del Responsabile Del Servizio Sociale nelle forme rituali.

Art. 76 Domande

L'accesso a dette prestazioni avviene su presentazione di domanda da parte del soggetto interessato, Alla domanda va allegata l'attestato I.S.E.E .

Art. 77 Istruttoria della domanda e concessione del beneficio

Il responsabile del Servizio istruirà la domanda con la documentazione allegata e concluderà il procedimento amministrativo con l'emissione del provvedimento di accoglienza o diniego.

Il provvedimento positivo indicherà anche l'ammontare , i tempi e le modalità di erogazione del sussidio .

Art. 78 Ricorsi

Avverso il provvedimento assunto ai sensi dell'art. precedente, se negativo o se ritenuto non sufficiente, è possibile ricorrere ai sensi degli artt. 14 e 15 del presente regolamento

CAPO IX MISURE IN MATERIA DI POLITICA SOCIALE DI CUI ALLA LEGGE 23-12-1998, N. 448 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Art. 79 Assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori

L'art. 65 della legge n. 448/98 e successive modificazioni ed integrazioni istituisce l'assegno per il nucleo familiare a determinate condizioni previste dalla legge stessa e relativi decreti attuativi.

L'assegnazione è affidata al Comune, mentre il materiale pagamento è di competenza INPS.

L'indicatore del valore della situazione economica del nucleo familiare e la misura dell'assegno sono indicati dalla legge e dai decreti attuativi. Sia l'un valore che l'altro sono soggetti a variazioni annuali secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Per quanto riguarda in particolare le modalità di applicazione della normativa statale occorre far riferimento, allo stato attuale, al D.M. 21 dicembre 2000, n. 452, modificato dal D.M. 25-5-2001, n. 337.

Art. 80
Assegno di maternità
(a madri non coperte da assicurazioni previdenziali e da assegni per maternità)

L'art. 66 della legge n. 448/98 e successive modificazioni e integrazioni istituisce l'assegno di maternità per donne sprovviste di copertura previdenziale per l'evento maternità, al determinarsi di specifiche condizioni di carattere economico.

Le condizioni sono contenute nella legge istitutiva (e successive modificazioni e integrazioni) e nei relativi decreti attuativi.

L'assegnazione è affidata al Comune mentre il materiale pagamento è di competenza INPS.

L'indicatore del valore della situazione economica del nucleo familiare e la misura dell'assegno sono indicate dalla legge e dai decreti attuativi della stessa. Sia l'un valore che l'altro sono soggetti a variazioni annuali secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo nell'anno precedente.

Per quanto riguarda in particolare le modalità di applicazione della normativa statale occorre far riferimento, allo stato attuale, al D.M. 21-12-2000, n. 452, modificato dal D.M. 25-5-2001, n. 337.

CAPO X
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 81
Assistenza in casi particolari

Quando l'assistenza economica, riconducibile al capo III, riguardi persone che si trovino di passaggio nel Comune, l'intervento è disposto con la dovuta immediatezza dal Dal Responsabile dei Servizi Sociali del Comune sulla base di una valutazione contingente del bisogno e quindi dalla necessità dell'intervento assistenziale formulata dal servizio sociale comunale.

In tal caso si prescinde dall'istruttoria formale della pratica e dall'accertamento dei requisiti economici di cui all'art. 5 e seguenti del presente regolamento.

In genere, salvo più gravi situazioni, l'assistenza economica consiste in un aiuto di carattere alimentare e nelle spese minime indispensabili per raggiungere la dimora abituale.

Art. 82
Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.

È altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.

Art. 83
Volontariato

Il Comune promuove e favorisce forme attive di solidarietà sociale e di volontaria partecipazione dei cittadini, quali espressione spontanea e consapevole della collettività locale alla realizzazione degli interventi dell'assistenza sociale.

Per attività di volontariato si intendono gli interventi assistenziali resi da organizzazioni o da singoli cittadini in possesso di adeguati requisiti, fondati su prestazioni spontanee e gratuite.

Art. 84
Registro del volontariato

Presso il Comune è istituito il registro del volontariato.

L'iscrizione in tale registro è disposta, a richiesta del Comune previa verifica che le attività del richiedente stesso siano in armonia con la normativa del presente regolamento sui servizi sociali.

Il Comune dispone la cancellazione dal registro, quando vengono a mancare gli elementi che hanno dato luogo all'iscrizione, previa contestazione dei motivi che determinano il provvedimento.